

N. R.G. [REDACTED]



Tribunale di Fermo

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]

tra

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi **3 luglio 2018**, alle ore **10,15**, innanzi al Giudice dott. Sara Marzialetti, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. Giacomo GALEOTA, il quale esibisce le consulenze di parte allegate all'istanza, posto che il PCT attualmente non consente la visione degli atti, e si riporta all'istanza.

Per BANCA [REDACTED] l'avv. [REDACTED], in sostituzione dell'Avv. [REDACTED], il quale chiede il rigetto dell'istanza e si riporta alla comparsa di costituzione.

Il Giudice

letti gli atti;

rilevato che le risultanze della perizia di parte prodotta dall'istante inducono ad una valutazione prudentiale della pretesa creditoria dell'opposta, quanto al fumus dell'opposizione, atteso che dalla perizia relativa al contratto di mutuo originario si evince che il tasso di interesse dello stesso, al momento della stipula del contratto (28/08/2003) era pari a 8,092%, superiore al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo di riferimento per la classe di operazioni in cui si inquadra il mutuo ("c.d usura originaria") (cfr. pag. 13 della perizia relativa al mutuo ipotecario n. [REDACTED]);

ritenuto che della odierna pretesa, dipendente da un contratto di mutuo con clausola nulla al momento della stipulazione va valutata prudentialmente la legittimità, posto che la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della clausola di previsione degli interessi, qualora sussistente come risulta da detta perizia, incide anche su elementi essenziali del contratto di mutuo rinegoziato il 20/3/2013;

ritenuto che i gravi motivi ex art. 615, primo comma, c.p.c. nella specie sono sussistenti, posto che nell'immobile oggetto dell'ipoteca iscritta a garanzia del contratto di mutuo ipotecario vivono gli anziani genitori dell'opponente [REDACTED], quasi ottantenni, di talchè la vendita all'asta dell'immobile, che costituisce la loro abitazione e che è l'unico in loro proprietà (circostanza questa non contestata ex art. 115 c.p.c.), non avrebbe una incidenza soltanto "in termini monetari", come sostenuto

dall'opposta, bensi avrebbe verosimile grave incidenza sulla loro situazione psico-fisica, minata dalla forzata privazione della loro abitazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 615, primo comma, c.p.c.;
sospende l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto.

Il Giudice
dott. Sara Marzialetti